



Orlandi Falzone Perillo associati

Avv. Fabio Orlandi

Avv. Andrica Falzone

Avv. Carlo Perillo d'Albore

Roma, 10 dicembre 2014

Avv. Giuseppe Maria Berruti

Avv. Michele Fici

Avv. Marilisa Valente

Dott.ssa Alessandra Libutti

Dott.ssa Daniela Caniglia

Dott. Alessio Cicchinelli

Dott.ssa Elisa Patrizi

Oggetto: PARERE IN RISPOSTA AL QUESITO POSTO DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PUGLIA IN MERITO ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DI UN CONSIGLIERE, ALLE IPOTESI DI OBBLIGO DI ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI ED ALL'INDIVIDUAZIONE DEL CONSIGLIO VICINIÒRE NEI CASI DI CUI ALL'ART. 4, D.P.R. 221/05

E' richiesto a questo Studio Legale un parere in merito alle procedure da seguire nel caso in cui l'incolpato di un procedimento disciplinare sia uno dei componenti del Consiglio territoriale dell'Ordine degli Psicologi, che è Organo cui la legge conferisce la potestà disciplinare sui propri iscritti; inoltre si chiede quali siano le eventuali ragioni legittimanti l'astensione dei componenti del Consiglio giudicante e quali le modalità per individuare il *Consiglio viciniore* nei casi previsti dalla legge di spostamento della competenza in materia disciplinare.

Ai fini di una compiuta risposta ai quesiti formulati, appare opportuna una trattazione separata degli stessi.

I. Sul procedimento disciplinare a carico dello Psicologo che sia anche componente del Consiglio territoriale dell'Ordine.

La legge istitutiva della Professione di Psicologo non contempla alcuna deroga nella competenza dell'Organo giudicante (ossia il Consiglio territoriale cui appartiene l'incolpato) per il caso in cui debba deliberarsi l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un proprio componente.

Ciò comporta che dovrebbe ragionarsi secondo principi generali, tenendo tuttavia presente quali siano quelli specifici che sovrintendono la materia disciplinare. Deve perciò rilevarsi che in tale materia, posta la natura afflittiva delle deliberazioni adottate dall'organo, debba trovare applicazione il principio, di valenza costituzionale, di precostituzione del Giudice naturale.

Alla luce di tale principio, nessuno può essere distolto dal Giudice precostituito per legge; a ciò consegue che un eventuale spostamento della competenza a giudicare debba obbligatoriamente trovare il proprio fondamento giuridico in una legge dello Stato.

Da un punto di vista strettamente normativo, dunque, si rileva che, nella materia disciplinare, l'unica deroga alla competenza legislativamente prevista è contemplata dall'art. 4, comma 4, D.P.R. 25 ottobre 2005, n. 221, il quale stabilisce che *“In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio territorialmente più vicino che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B dell'albo giudica il consiglio al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A”*.

Tale disposizione appare chiara nel limitare ciascuna delle deroghe alla competenza disciplinare, in essa contemplate, solo a casi specifici (mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B nel Consiglio di appartenenza, ovvero mancanza di consiglieri iscritti alla Sezione B nel consiglio viciniore) e solo per il caso in cui il procedimento abbia ad oggetto l'accertamento di un illecito disciplinare a carico di una determinata categoria di professionisti iscritti all'Albo (quelli iscritti alla Sezione B).

Non risulta, invece, l'esistenza di alcuna disposizione di legge che consenta o giustifichi una modifica della competenza in ipotesi diverse ed ulteriori rispetto a quelle tassativamente contemplate dall'art. 4, comma 4, D.P.R. 221/2005.

Per tali ragioni è opinione dello scrivente che, al di fuori di tali casi e fatta salva l'ipotesi dell'impossibilità del giudice precostituito di giudicare per l'astensione motivata di tutti i componenti il Consiglio, non possa attuarsi alcuna modifica della competenza in materia disciplinare, a meno di interferire con il principio di precostituzione del Giudice naturale.

Ne consegue che rientra nei doveri dell'ufficio di componente del Consiglio territoriale dell'Ordine degli Psicologi di procedere, secondo legge, all'istruzione dei procedimenti disciplinari anche se a carico di altro consigliere del medesimo Ente; appare chiaro che l'incolpato, in tale ipotesi, non potrà prendere parte alla seduta, né deliberare in merito.

II. Sulle cause di astensione opponibile dai singoli consiglieri nei procedimenti disciplinari.

Per quanto attiene alle ragioni che possono legittimamente giustificare l'astensione dei componenti il Consiglio, nell'ambito di un procedimento disciplinare, deve, ancora una volta farsi riferimento a quanto previsto dal Codice di procedura Penale a riguardo.

Ebbene l'art. 36, comma 1, c.p.p., al riguardo prevede e tipizza specifiche cause di astensioni; in particolare è previsto che il giudicante abbia l'obbligo di astenersi:

“a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;

b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;

c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;

e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;

f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;

g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 c.p.p. e dalle leggi di ordinamento giudiziario;

h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza”.

A prescindere dalle cause esplicitamente tipizzate, il cui contenuto precettivo appare evidente, va rilevato che quanto previsto dalla lett. h) dell'elenco che precede (“*se esistono altre gravi ragioni di convenienza*”) costituisce una clausola di apertura a tutte le fattispecie non espressamente contemplate dal legislatore; tale previsione, tuttavia, non consente di addurre qualsiasi circostanza a sostegno della propria astensione, ma, al contrario, necessita di robusta e verosimile motivazione.

E' appena il caso di rammentare, posti i contenuti complessivi del quesito posto, che pur potendo essere fonte di imbarazzo in capo ai componenti dell'organo giudicante, la circostanza che l'incolpato sia un componente del medesimo organo, non costituisca comunque una *grave ragione di convenienza* cui ricollegare l'obbligo di astensione. Ciò è confermato da quanto in precedenza sostenuto, ossia che tale astensione, quand'anche fosse opposta da tutti i componenti, non condurre comunque allo spostamento della competenza a diverso Consiglio territoriale, ma resterebbe nell'alveo dell'omissione di atti propri dell'ufficio ricoperto.

III. Sull'individuazione del Consiglio viciniore di cui all'art. 4, comma 4, D.P.R. 25 ottobre 2005, n. 221

Senza dilungarsi oltremodo in disquisizioni giuridiche, deve solo rilevarsi che il comma 4 dell'art. 4 del D.P.R. 221/2005, già precedentemente trascritto, prevede esplicitamente che ove non vi siano Consiglieri iscritti alla sezione B dell'Albo giudichi il Consiglio territorialmente più vicino che abbia la suo interno almeno un iscritto alla medesima sezione.

Non offrendo la legge alcun dato dal quale desumere le modalità di applicazione del criterio di prossimità territoriale, questo deve essere inteso in maniera letterale e pertanto calcolando la distanza effettiva che divide la Città in cui è posta la sede del Consiglio di appartenenza dell'incolpato, dalle Città sede dei rispettivi Consigli dell'Ordine degli Psicologi delle Regioni confinanti, scegliendo la sede più vicina che abbia al suo interno almeno un iscritto alla medesima sezione.

In tal senso è il parere richiesto.

Avv. Andrea Falzone

